

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2029

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BRACCI MARINAI, NADIA MASINI, BRACCO, GALLIANI, LOPEDETE GADALETA, GRIGNAFFINI, NOVELLI, GUERZONI, BIRICOTTI, BRUNALE, CACCAVARI, CALZOLAIO, CAMPATELLI, CANESI, CARLI, CESETTI, CHIAVACCI, DIANA, DI STASI, GERARDINI, LA CERRA, LA VOLPE, LORENZETTI, LUCÀ, LUMIA, MONTECCHI, PEZZONI, GIANFRANCO RASTRELLI, REBECCHI, SARACENI, SITRA, SODA, SOLAROLI, SORIERO, TANZARELLA, TATTARINI, TURRONI, VIVIANI

Istituzione degli Istituti superiori per gli studi musicali.
Nuovo ordinamento dell'istruzione musicale

Presentata il 14 febbraio 1995

ONOREVOLI COLLEGHI! — Negli ultimi quarant'anni si è svolto in Italia un ampio ed approfondito dibattito intorno ai temi della riforma degli studi musicali: ne fanno fede i numerosi atti di convegni, le ricerche di studiosi pubblicate su riviste specializzate, le diverse proposte di legge presentate sull'argomento sia alla Camera dei deputati che al Senato della Repubblica. Tali iniziative, che hanno assunto una rilevanza particolare nell'ultimo decennio, hanno evidenziato l'urgenza di una riforma del settore, non solo per la necessità di un adeguamento delle istituzioni italiane ai livelli europei, ma anche, e soprattutto, per un rinnovamento dei contenuti e delle metodologie formative in

funzione delle nuove esigenze professionali. Si rileva, inoltre, la necessità di uscire da una situazione di confusione normativa che, allo stato attuale, rende particolarmente difficile ed incerto, e quindi poco produttivo, il lavoro didattico. Da questo punto di vista è essenziale rendere operativa l'autonomia didattica, di ricerca, organizzativa, finanziaria delle diverse istituzioni interessate.

Le ricerche ed il dibattito a cui si faceva cenno, hanno messo in evidenza la complessità della riforma degli studi musicali, in quanto si tratta di articolare i curricoli formativi a diversi livelli, prevedendo quindi, in certo qual modo, una continuità, pur garantendo una diversità di

orientamento: da un lato, infatti, occorre prevedere che tutti, nelle scuole di ogni ordine e grado, possano usufruire di una educazione-istruzione musicale di base; dall'altro, è necessario predisporre tempi e spazi per una formazione musicale più specifica, in grado di fornire quella competenza musicale indispensabile per l'accesso al livello superiore degli studi che, come in tutti gli ordinamenti scolastici più avanzati, viene attuato nella fascia post secondaria e, quindi, universitaria.

Partendo dalla convinzione che una riforma degli studi musicali non può limitarsi ad un « allungamento » temporale di alcuni corsi all'interno delle strutture esistenti o ad una pura e semplice trasformazione della denominazione delle istituzioni esistenti — una tale riforma rischierebbe di mettere vino nuovo in otri vecchi, o peggio, di risultare vuota di contenuto e priva di senso — la presente proposta di legge, assumendo anche alcune indicazioni emergenti dal dibattito e dalla ricerca di qualificati operatori del settore, propone e predispose da un lato l'istituzione di istituti superiori per gli studi musicali (ISSM), da correlare alle strutture universitarie e quindi da incardinare nel Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, dall'altro l'adeguamento strutturale e territoriale degli indirizzi musicali nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, di competenza del Ministero della pubblica istruzione.

Per quanto riguarda gli ISSM, la soluzione prospettata va nel senso della costituzione di una nuova struttura ed un nuovo ordinamento della fascia superiore degli studi musicali, che andrà articolata non più su pochi e tradizionali sbocchi professionali ma, in quanto pertinente ad un livello di formazione e di professionalizzazione rispondente alle mutate condizioni socio-culturali, su una molteplicità di aree, quali:

quella della pratica strumentale e vocale differenziata anche per generi, forme, stili;

quella della ricerca compositiva e musicologica, secondo vari indirizzi: storico, analitico, etnologico, eccetera;

quella pedagogico-didattica, pertinente ai diversi livelli dell'insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado, ma anche alle molteplici applicazioni nei settori che vanno dall'animazione socioculturale alla musicoterapia;

quella della musica applicata ai mezzi di comunicazione e ad altre forme e pratiche artistiche, nonché alle nuove tecnologie;

quella della organizzazione e della produzione di attività musicali nei diversi settori socioculturali.

Con gli ISSM si è voluto, in sostanza, creare un nuovo comparto di studi da affiancare a quello delle università, all'interno del quale saranno da ricondursi anche le accademie e gli istituti superiori per le industrie artistiche. Tale scelta è apparsa la più idonea a mantenere la tipicità delle attività formative e di ricerca che si svolgono in tali istituzioni.

Per quanto attiene alle modalità di trasformazione degli attuali conservatori in ISSM, la scelta effettuata è di armonizzare il regime programmatico dei nuovi istituti a quello vigente per l'università.

Tutti gli attuali conservatori statali e pareggiati potranno optare per il nuovo regime, ma il passaggio al nuovo ordinamento sarà determinato da appositi piani triennali di sviluppo e qualificazione, attraverso i quali il Ministro, dopo che avrà valutato l'esistenza degli idonei requisiti presso i conservatori che lo richiedono, stabilirà il numero e l'ubicazione degli ISSM, assicurando comunque un'equa distribuzione territoriale degli stessi, in relazione ai corsi di studio di primo e di secondo livello.

La presente proposta di legge non entra nel merito dell'organizzazione dei futuri ordinamenti didattici, che dovranno più opportunamente essere progettati ed attuati sulla base dei principi dell'autonomia delle singole istituzioni. La proposta di legge si limita a predisporre le norme generali sulla base delle quali i nuovi ordinamenti dovranno essere costituiti. È certo che l'istituzione di una molteplicità

di aree formative musicali a livello superiore sarà un fatto positivo, non solo perché l'articolazione in strutture di tipo universitario assicurerà un'ampia autonomia, ma anche perché, togliere i percorsi formativi in campo musicale dall'isolamento cui finora sono stati costretti, faciliterà un proficuo scambio di energie e di risorse tra i diversi settori della formazione, della produzione, della ricerca musicale e gli altri settori della cultura e della ricerca scientifica.

Per l'accesso a questo livello superiore degli studi, nella proposta di legge si richiede un diploma di scuola secondaria superiore, unitamente ad una preparazione musicale specifica, da acquisire preventivamente a partire dalle scuole medie ad indirizzo musicale e da sviluppare successivamente negli indirizzi musicali della secondaria superiore. Questo segna un innovativo passo avanti nei confronti della attuale situazione che vede, sul piano normativo, la possibilità per un diplomato di conservatorio di limitare i suoi studi non musicali alla terza media. Su questo punto la proposta di legge è concorde con altre proposte e con le indicazioni provenienti dal confronto con gli ordinamenti delle scuole degli altri Stati europei, oltre che con le considerazioni di merito elaborate da esperti e studiosi del settore.

La presente proposta di legge affronta, pertanto, il problema del riordino complessivo dell'istruzione musicale. Partendo dal presupposto che la musica non debba, come fino ad oggi è avvenuto, essere oggetto di studi settoriali, perché ciascun sapere non può che concorrere insieme agli altri alla costruzione di un percorso formativo unitario, la proposta di legge indica nella scuola il luogo più idoneo a realizzare contestualmente una solida cultura di base e una competenza musicale strutturata per gradi successivi, in relazione alla evoluzione della personalità dello studente.

È per questo che si è effettuata la scelta di far conseguire l'istruzione musicale, funzionale al proseguimento degli studi negli ISSM, nell'ambito delle scuole secondarie di primo e secondo grado, attraverso l'isti-

tuzione di indirizzi specifici, adeguatamente distribuiti nel territorio nazionale: in almeno una scuola media per distretto ed in almeno un istituto superiore per provincia.

Per quanto attiene al problema del personale, poiché abbiamo pensato per gli ISSM ad una struttura di tipo universitario, abbiamo ritenuto che le norme per la selezione del personale a questo livello, debbano essere quelle che regolano il reclutamento del personale docente di tipo universitario. Nello stesso tempo abbiamo previsto norme per la salvaguardia dei diritti acquisiti dall'attuale corpo docente degli istituti musicali che non passi nei nuovi ruoli degli ISSM, e norme che dovrebbero permettere a coloro che oggi si trovano in una lunga situazione di precariato, l'accesso ai ruoli nelle graduatorie che saranno predisposte negli istituendi indirizzi musicali delle scuole secondarie di primo e secondo grado.

Siamo convinti che con le prospettive delineate dalla presente proposta di legge, si verranno a creare nuove possibilità di lavoro nel campo della formazione musicale, possibilità da non considerare come spesa, ma come investimento. Infatti la proposta di legge, garantendo una più ampia ed approfondita educazione ed istruzione musicale, e aprendo una più vasta gamma di percorsi formativi e di specializzazione, farà sì che il nostro sistema formativo possa finalmente riqualificarsi e che il molteplice mondo della musica possa rispondere al meglio alle esigenze culturali e sociali in un contesto internazionale e interculturale.

L'articolo 1 delinea la fisionomia complessiva degli istituti superiori per gli studi musicali (ISSM), collocandoli chiaramente nel sistema di istruzione superiore di tipo universitario. Formazione e ricerca costituiscono le finalità prioritarie del nuovo ordinamento che deve, fra l'altro, permettere di acquisire specializzazioni nel campo della didattica, della ricerca e critica musicale ed in quello della organizzazione e programmazione delle attività musicali. All'istituzione degli ISSM concorrono sia i conservatori di musica che gli

istituti musicali pareggiati che optino per il passaggio al nuovo ordinamento.

Gli ISSM sono dotati di autonomia e sono ordinati dallo Statuto e dai regolamenti. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica attua il loro coordinamento nel rispetto dei principi di autonomia.

L'articolo 2 stabilisce le modalità di attuazione delle deleghe previste dalla presente proposta di legge. È prevista, fra l'altro, la costituzione di una Commissione nazionale di esperti che è chiamata ad affiancare le Commissioni parlamentari e il Consiglio universitario nazionale (CUN) nella formulazione, non solo dei pareri, ma anche nella formulazione di proposte sul terreno più propriamente culturale e didattico.

L'articolo 3 definisce gli aspetti generali che caratterizzano l'ordinamento didattico degli ISSM, dalla diversa tipologia dei titoli di studio a partire dalle aree disciplinari e dalla durata dei corsi sino alle modalità di accesso degli studenti in possesso di diploma di maturità.

L'articolo 4 tratta delle questioni del personale prevedendo, a tale riguardo, l'emanazione di appositi decreti legislativi entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge e, cioè, entro il termine di approvazione del primo piano triennale. Con i decreti legislativi vengono definiti i settori scientifico-disciplinari, lo stato giuridico ed economico del personale docente ed amministrativo e le modalità di reclutamento conformi a quelle universitarie. Gli stessi decreti prevedono la definizione dei criteri di passaggio nei nuovi ruoli del personale che proviene dai conservatori di musica e l'istituzione di un ruolo ad esaurimento per il personale che eventualmente non passi al nuovo ordinamento.

L'articolo 5 stabilisce le modalità di definizione e di approvazione dei piani

triennali, a cui è assegnato il compito essenziale di programmare la creazione delle nuove sedi, a partire dalla valutazione delle richieste provenienti dai vari conservatori.

L'articolo 6 disciplina i compiti e la composizione dell'organo nazionale di autogoverno, che dovrà riguardare sia gli ISSM, sia le accademie che gli altri istituti superiori per le professioni artistiche.

L'articolo 7 tratta dell'autonomia statutaria e regolamentare: si definiscono le norme di prima attuazione e gli organi di governo degli ISSM.

L'articolo 8 prevede che il regolamento didattico degli ISSM determini i titoli di studio rilasciati e l'ordinamento dei relativi corsi di studio; è prevista anche l'adozione di un regolamento per la ricerca che ne disciplina le funzioni. Sia il regolamento didattico sia il regolamento per la ricerca sono approvati dal consiglio accademico.

L'articolo 9 regola l'autonomia finanziaria. Esso individua i mezzi finanziari destinati dallo Stato agli ISSM ed indica le strutture dotate di autonomia finanziaria.

Il capo II della proposta di legge riguarda l'insegnamento secondario.

L'articolo 10 fissa i principi per l'istituzione delle scuole secondarie di primo e secondo grado ad indirizzo musicale e ne prevede la loro gestione da parte del Ministero della pubblica istruzione.

L'articolo 11 detta i criteri per l'emanazione dei decreti legislativi che dovranno provvedere alla definizione dell'assetto organizzativo e didattico nelle scuole medie e superiori ad indirizzo musicale.

L'articolo 12 tratta degli ordinamenti didattici delle suddette scuole.

L'articolo 13 stabilisce alcune modalità di utilizzazione del personale docente.

L'articolo 14 tratta della copertura finanziaria.

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I

ISTITUTI SUPERIORI
PER GLI STUDI MUSICALI

ART. 1.

(Finalità).

1. In attuazione dell'articolo 33 della Costituzione ed in armonia con gli orientamenti sull'istruzione superiore della Unione europea, la presente legge fissa i principi per l'istituzione degli istituti superiori di formazione e ricerca per gli studi musicali (ISSM).

2. All'istituzione degli ISSM concorrono i conservatori di musica e gli istituti musicali pareggiati, di cui alla legge 6 luglio 1912, n. 734, e successive modificazioni, che optino per il passaggio nel nuovo ordinamento. Tali istituti, nel passaggio, possono mantenere la loro denominazione storica.

3. Gli ISSM sono ordinati secondo il livello universitario. Essi sono dotati di personalità giuridica, hanno autonomia didattica, di ricerca, organizzativa, finanziaria e contabile e si danno ordinamenti autonomi tramite i relativi statuti e regolamenti.

4. Gli ISSM hanno come finalità la formazione e la ricerca orientate alla promozione, allo sviluppo della musica, all'esercizio delle professioni musicali, ed esplicano attività didattica, di ricerca e di servizio nel rispetto della libertà di insegnamento e di ricerca dei docenti e dell'autonomia delle strutture didattiche e di ricerca.

5. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato « Ministro », dà attuazione all'indirizzo ed al coordinamento degli ISSM, nel rispetto dei principi di auto-

mia stabiliti dall'articolo 33 della Costituzione, dalla legge 9 maggio 1989, n. 168, e, in quanto applicabile, dalla vigente legislazione in materia di università, nonché dalla presente legge.

ART. 2.

(Delega).

1. Il Governo, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi:

a) per l'istituzione degli ISSM;

b) per il passaggio al nuovo ordinamento dei conservatori e degli istituti, di cui all'articolo 1, comma 2.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati secondo i principi ed i criteri direttivi e con le cadenze fissate dalla presente legge, su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sentito il Consiglio universitario nazionale (CUN) ed acquisito il parere della Commissione nazionale di cui al comma 3.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro, è nominata una Commissione nazionale composta da ventuno membri, di cui:

a) quindici sono eletti da e tra il personale docente di ruolo delle istituzioni, di cui all'articolo 1, comma 2; le elezioni sono disciplinate con apposito regolamento emanato dal Ministro;

b) sei vengono designati dal CUN tra i professori universitari di ruolo inquadrati nei settori scientifico-disciplinari: L27A storia della musica antica medioevale e rinascimentale, L27B musicologia e storia della musica moderna e contemporanea, L27C etnomusicologia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta ufficiale* n. 184 dell'8 agosto 1994.

4. La Commissione nazionale, di cui al comma 3, che elegge al suo interno un presidente, esprime pareri e formula proposte sulle materie di cui alla presente legge ed assolve agli altri compiti ad essa attribuiti dalla medesima. In particolare, entro sei mesi dal suo insediamento, essa predispone una o più proposte relative all'ordinamento didattico nazionale ed allo statuto degli ISSM. I pareri vengono espressi entro due mesi dalla richiesta. La Commissione decade all'atto della costituzione dell'Organo nazionale di autogoverno, di cui all'articolo 6.

ART. 3.

(Ordinamento didattico nazionale degli ISSM).

1. Gli ISSM rilasciano titoli di studio di grado universitario di primo e secondo livello al termine di corsi di durata, rispettivamente, non inferiore a tre e non superiore a cinque anni. Con esplicito riferimento a norme comunitarie, essi possono rilasciare titoli di studio di terzo livello.

2. Gli ISSM forniscono agli studenti conoscenze orientate all'acquisizione di competenze culturali e professionali tramite specifiche metodiche formative, che devono prevedere, tra l'altro, periodi di addestramento e di esperienza professionale di durata non inferiore ad un semestre per i corsi di primo livello ed a due semestri per i corsi di secondo livello.

3. L'ordinamento didattico nazionale dei titoli di primo e di secondo livello rilasciati dagli ISSM è adottato con uno o più decreti legislativi, da emanare ai sensi dell'articolo 2 ed entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. L'ordinamento didattico nazionale degli ISSM definisce:

a) i contenuti culturali e professionali intesi come insiemi di discipline affini finalizzate ad obiettivi didattico-formativi, la durata dei corsi di studio e gli obblighi minimi di frequenza, le prove di verifica ed i criteri di valutazione per gli studenti

da includere necessariamente nelle tabelle curriculari di ciascun titolo di studio;

b) fatto salvo il diploma di maturità della scuola secondaria superiore, i requisiti per l'ammissione degli studenti in relazione al compimento degli studi musicali e la programmazione degli accessi eventualmente tramite prove attitudinali;

c) l'estensione agli studenti degli ISSM delle norme vigenti per gli studenti delle università in materia di diritto allo studio, di tasse e di contributi;

d) i requisiti e le eventuali abbreviazioni di corso per il conseguimento dei nuovi titoli di studio da parte dei diplomati dei conservatori e degli istituti, di cui all'articolo 1, comma 2.

5. I titoli di studio rilasciati dagli ISSM sono tutelati ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 262, hanno valore legale ai fini dell'esercizio della libera professione e dell'ammissione ai concorsi della pubblica amministrazione. Per l'ammissione ai concorsi per l'insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado si applica, con riferimento agli ISSM, l'articolo 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

ART. 4.

(Reclutamento e stato giuridico).

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro, con uno o più decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 2, sono definiti:

a) i settori scientifico-disciplinari di pertinenza degli ISSM, eventualmente in aggiunta a quelli vigenti per le università. A tali settori, contenenti le discipline raggruppate secondo criteri di omogeneità, si riferisce la pertinenza di titolarità e di funzione del personale docente di ruolo ai fini concorsuali e di inquadramento;

b) lo stato giuridico ed economico, nonché i modi e le procedure di reclutamento e di inquadramento del personale

docente secondo le norme vigenti per il personale docente delle università, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni;

c) la copertura, tramite contratti di diritto privato, dei corsi di insegnamento e dei moduli didattici determinati da esigenze formative non soddisfatte dalle discipline incluse nei settori scientifico-disciplinari;

d) lo stato giuridico ed economico del personale tecnico ed amministrativo secondo le norme vigenti per il corrispondente personale delle università;

e) i modi e le forme del passaggio del personale docente e non docente delle istituzioni, di cui all'articolo 1, comma 2, nei rispettivi ruoli degli ISSM. Per il personale docente, qualora il ruolo sia articolato in più fasce, la progressione nel ruolo avviene in forme analoghe a quelle vigenti per il corrispondente personale delle università. Per il personale direttivo di ruolo il passaggio avviene con le medesime modalità. Il personale tecnico ed amministrativo passa, a domanda, nel ruolo del nuovo ordinamento, secondo procedure e criteri deliberati dal consiglio di amministrazione.

2. Il personale docente e non docente di ruolo, che eventualmente non passi nei corrispondenti ruoli degli ISSM, è immesso in un ruolo ad esaurimento, ovvero può passare, a domanda, nei ruoli della scuola secondaria superiore.

3. I direttori di ruolo ed incaricati delle istituzioni di cui all'articolo 1, comma 2, mantengono la carica sino all'emanazione dello Statuto, di cui all'articolo 7, e comunque non oltre due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 5.

(Passaggio di ordinamento e piani triennali).

1. Il primo piano triennale di sviluppo e qualificazione determina il passaggio delle istituzioni di cui all'articolo 1 comma 2 nel

nuovo ordinamento degli ISSM. Esso è emanato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il passaggio di ciascuna istituzione al nuovo ordinamento decorre, a tutti gli effetti di legge, dalla data di emanazione dello statuto di cui all'articolo 7.

2. Ai fini dell'approvazione del primo piano triennale:

a) le istituzioni interessate inviano al Ministro una relazione tecnica con l'indicazione analitica delle attività didattiche e di ricerca espletate, delle risorse di personale, finanziarie e materiali, a qualsiasi titolo utilizzate, ivi comprese le biblioteche musicali e il relativo patrimonio, per lo svolgimento dei propri compiti e per il funzionamento delle strutture;

b) il Ministro fissa i criteri ed i requisiti minimi per il passaggio al nuovo ordinamento, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sentito il CUN ed acquisito il parere della Commissione nazionale, di cui all'articolo 2 comma 3.

3. Il primo piano triennale contiene la valutazione del Ministro in ordine alla presenza dei criteri e dei requisiti minimi per il passaggio di ciascuna delle istituzioni al nuovo ordinamento, nonché la determinazione degli organici dei ruoli del personale docente e del personale tecnico ed amministrativo degli ISSM.

4. I piani triennali fissano il numero, l'ubicazione, e i criteri per un'equa distribuzione territoriale degli ISSM rispetto alla tipologia ed ai corsi di studio di primo e di secondo livello.

5. I piani triennali di sviluppo degli ISSM sono emanati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi delle disposizioni vigenti, in quanto applicabili, per i piani triennali di sviluppo delle università.

ART. 6.

(Organo nazionale di autogoverno).

1. Entro tre mesi dalla data di emanazione del primo piano triennale, di cui

all'articolo 5 della presente legge, il Ministro, con proprio decreto, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, disciplina i compiti e la composizione elettiva dell'Organo nazionale di autogoverno riferito agli ISSM, alle Accademie ed agli altri istituti superiori per le professioni artistiche.

2. La costituzione dell'organo di autogoverno è disciplinata in conformità all'articolo 10 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e deve comunque avvenire prima dell'emanazione del secondo piano triennale.

ART. 7.

(Autonomia statutaria e regolamentare).

1. Ogni ISSM è disciplinato da un proprio statuto e dai regolamenti. In sede di prima applicazione della presente legge, lo statuto di ciascun ISSM è stabilito, su proposta della Commissione nazionale, ai sensi dell'articolo 2, comma 4.

2. Con lo statuto vengono definiti:

a) gli organi centrali, i loro compiti e la composizione elettiva, nonché i limiti di rieleggibilità;

b) i compiti, le procedure costitutive, la composizione delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio, le modalità di gestione e promozione delle biblioteche musicali e del patrimonio museale degli istituti;

c) le competenze e la composizione elettiva del consiglio degli studenti e delle altre forme di partecipazione degli studenti nelle strutture e negli organi, incluso il comitato paritetico per la didattica ed il diritto allo studio;

d) la carta dei diritti e dei doveri degli studenti.

3. Gli organi centrali di governo degli ISSM hanno durata triennale e sono: il direttore, il consiglio accademico ed il consiglio di amministrazione; il direttore presiede entrambi i consigli.

4. La carica di direttore è elettiva. L'elettorato passivo è riservato al perso-

nale docente di ruolo. La carica di direttore può essere altresì attribuita, su proposta e nomina del consiglio accademico, previo parere positivo del consiglio di amministrazione, a personalità italiane e straniere eminenti per qualificazione culturale, per riconoscimenti artistici e per attività professionale.

5. Il consiglio accademico coordina e programma le attività didattiche, di ricerca e di servizio. Il consiglio di amministrazione provvede alla gestione amministrativa, finanziaria ed economico-patrimoniale, redige il bilancio e sovrintende alla gestione del personale tecnico ed amministrativo.

6. Il personale docente, il personale tecnico amministrativo e gli studenti eleggono propri rappresentanti negli organi centrali.

7. Alle deliberazioni degli organi centrali possono partecipare una o più personalità qualificate, che rappresentano istituzioni pubbliche o private e centri od enti di produzione musicale rinomati in ambito nazionale od internazionale. Lo statuto definisce i requisiti, i modi e le forme di tali partecipazioni.

8. Lo statuto determina la potestà regolamentare degli organi centrali e delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio. Il regolamento degli studenti è approvato dal consiglio accademico, previo parere del consiglio degli studenti.

9. Lo statuto fissa le modalità e le procedure di revisione delle norme statutarie. La procedura semplificata non si applica alle materie, di cui al comma 2, lettera a).

10. Lo statuto è deliberato da un apposito consiglio, costituito entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e composto ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 9 maggio 1989, n. 168, in quanto applicabile. Il regolamento elettorale per la costituzione del suddetto consiglio è adottato con decreto del direttore, su delibera degli organi collegiali in carica.

11. Lo statuto è emanato con decreto del direttore secondo le procedure di cui

all'articolo 6, commi 9, 10 e 11, della legge 9 maggio 1989, n. 168, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

ART. 8.

(Autonomia didattica e di ricerca).

1. Ogni ISSM adotta un proprio regolamento didattico, che determina i titoli di studio rilasciati e l'ordinamento dei relativi corsi di studio, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2. Esso disciplina altresì le funzioni delle strutture didattiche preposte alla programmazione, all'organizzazione ed allo svolgimento delle attività relative ad uno od a più corsi ovvero titoli di studio.

2. I consigli delle strutture didattiche, nel rispetto della libertà di insegnamento, regolamentano l'articolazione dei corsi e dei piani di studio con i relativi insegnamenti e moduli didattici, la tipologia delle forme didattiche, le attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio, i periodi di addestramento e di esperienza professionali, il tutorato, gli obblighi di frequenza, le prove di verifica ed i criteri di valutazione degli studenti e la composizione delle relative commissioni.

3. Ogni ISSM adotta un regolamento per la ricerca, che individua le strutture e ne disciplina le funzioni nel rispetto della libertà di ricerca dei docenti. Le strutture rappresentano uno o più settori di ricerca omogenei per fini e per metodo. Il personale docente accede ai fondi destinati alla ricerca.

4. L'organizzazione delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio persegue nel modo più efficace la realizzazione delle finalità degli ISSM e corrisponde ai criteri di valutazione, di cui all'articolo 5, commi 22 e 23, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

5. Il regolamento didattico e il regolamento per la ricerca sono approvati dal consiglio accademico.

ART. 9.

(Autonomia finanziaria).

1. Gli ISSM sono dotati di autonomia finanziaria e di spesa.

2. L'autonomia finanziaria di ciascun ISSM è assicurata dalle entrate, di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

3. I mezzi finanziari destinati dallo Stato agli ISSM sono iscritti in tre distinti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, intitolati agli stessi ISSM e denominati:

a) Fondo per il finanziamento ordinario, relativo al funzionamento ed alle attività istituzionali, comprese le spese per il personale docente e non docente e le somme destinate alla ricerca;

b) Fondo per l'edilizia e per le attrezzature;

c) Fondo per lo sviluppo e la qualificazione.

4. Lo statuto degli ISSM indica le strutture dotate di autonomia finanziaria e di spesa esercitata nelle forme previste dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, emanato ai sensi dell'articolo 7 della legge 9 maggio 1989, n. 168. Tale autonomia è comunque attribuita alle strutture di ricerca.

5. Lo statuto disciplina i limiti e le procedure di attuazione di ogni forma di collaborazione degli ISSM con l'esterno, prevedendo su di essa ed in particolare sulle fonti di finanziamento, adeguate forme di pubblicità. Gli ISSM possono stipulare convenzioni per provvedere, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, all'organizzazione ed all'esplicazione dei propri compiti istituzionali. Possono, altresì, stipulare contratti con i quali sono regolate le posizioni delle parti relativamente a progetti di ricerca, anche di durata pluriennale, nonché avvalersi dell'opera di personalità italiane o straniere, eminenti per qualificazione culturale, artistica e professionale.

6. Lo statuto disciplina, altresì, le forme di eventuali attività professionali del proprio personale, svolte all'interno delle strutture accademiche, prevedendo che una quota dei proventi di tali attività sia iscritta nel bilancio e destinata alle finalità ed al funzionamento dello stesso istituto.

CAPO II

L'INSEGNAMENTO SECONDARIO

ART. 10.

(Finalità).

1. La presente legge fissa i principi per la costituzione di scuole secondarie di primo e secondo grado ad indirizzo musicale.

2. Nelle scuole di cui al comma 1 si provvede ad una formazione musicale specialistica funzionale al proseguimento degli studi negli ISSM.

3. Tutte le competenze relative agli indirizzi musicali nelle scuole preuniversitarie di ogni ordine e grado sono attribuite al Ministero della pubblica istruzione.

ART. 11.

(Delega).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'istituzione degli indirizzi musicali presso gli istituti di istruzione secondaria e le scuole medie, con l'osservanza dei principi direttivi di seguito stabiliti. I decreti legislativi sono emanati su proposta del Ministro della pubblica istruzione, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione ed acquisito il parere della Commissione nazionale di cui al comma 3 dell'articolo 2.

2. Gli indirizzi musicali di cui al comma 1 sono istituiti in almeno un istituto superiore per provincia ed in almeno una scuola media per distretto.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1, devono, inoltre, stabilire:

a) per le scuole secondarie superiori:

1) un piano di studi del biennio che, accanto alle materie finalizzate alla formazione generale, comprenda un'area di indirizzo musicale volta a realizzare uno studio organico della musica ed a favorire un'attività musicale di insieme;

2) un piano di studi del triennio che preveda un progressivo ampliamento degli insegnamenti appartenenti all'area musicale;

3) lo svolgimento di un esame di Stato di maturità musicale che comprenda le prove strumentali. Per il suddetto esame si applica quanto stabilito dall'articolo 199, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. La valutazione del profitto, ivi prevista, deve intendersi riferita solo alle materie di carattere musicale;

4) il quadro settimanale delle lezioni del triennio che non deve superare le trentacinque ore settimanali;

b) per le scuole medie:

1) l'intera gamma dei corsi strumentali attivabili nel triennio;

2) il quadro orario settimanale delle lezioni che deve corrispondere a quello attualmente in vigore nelle scuole medie annesse ai conservatori;

3) le modalità di svolgimento dell'esame di licenza che deve comprendere l'esame di strumento e di cultura musicale.

ART. 12.

*(Ordinamento didattico
degli indirizzi musicali).*

1. Gli ordinamenti didattici degli indirizzi musicali degli istituti di istruzione secondaria superiore e delle scuole medie sono definiti con appositi regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. I decreti di cui all'articolo 11 devono prevedere la cessazione delle attuali sperimentazioni musicali nelle scuole medie, negli istituti secondari superiori e dei quinquenni sperimentali dei licei musicali presso i conservatori di musica.

ART. 13.

(Personale).

1. I docenti di attività musicali nelle scuole medie sperimentali in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge sono utilizzati, secondo le rispettive competenze, nelle scuole medie ad indirizzo musicale.

2. I supplenti annuali con almeno cinque anni di servizio nelle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 2, sono impiegati con diritto di precedenza nelle supplenze annuali nelle scuole secondarie ad indirizzo musicale.

ART. 14.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente capo, valutato in lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1996 e 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

